



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 30 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
ex art.316 ter comma 2 c.p. in riferimento al Verbale di accertamento, contestazione e notifica
n.° 2018RG111000011 del 6.2.2018 della Guardia di Finanza Tenenza di Modica

II COMMISSARIO

Visto il Verbale di accertamento, contestazione e notifica n.° 2018RG111000011 del 6.2.2018 della Guardia di Finanza Tenenza di Modica, redatto presso gli uffici della medesima Tenenza dal Luogotenente CUTRUFO Carmelo e dall' App. Sc. CASTELLINO Giuseppe (entrambi appartenenti alla Tenenza anzidetta) nei confronti della Sig.ra **ADAMO Pasqua, nata a Rosolini (RG) il 31.03.1948 e residente in Modica - via San Giuliano, n.° 38 C.F.: DMA PSQ 48C71 H547Y**, a seguito di un controllo in materia di Ticket sanitari nell'ambito dei compiti di Polizia Economica Finanziaria, attribuiti dall'art. 2 del D. Lgs 19.3.2001 n.° 68, e della specifica attività istituzionale orientata al contrasto delle frodi perpetrate in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

Atteso che dai controlli della documentazione acquisita è emerso che la Sig.ra **ADAMO Pasqua**, meglio sopra generalizzata, nelle autocertificazioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, relative agli anni 2014 e 2015, rese ai sensi del DPR n.° 445/2000, ha dichiarato di appartenere alla categoria di esenzione ticket E01 riguardante *"soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro"*;

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che il reddito complessivo della famiglia fiscale della Sig.ra **ADAMO Pasqua**, era superiore, essendo per l'anno 2014, in riferimento all'anno di imposta 2013, di €. 39.134,00 e per l'anno 2015, in riferimento all'anno di imposta 2014, di €. 39.619,00 ed aver quindi usufruito indebitamente della esenzione di €. 102,16 nel 2014 ed €. 558,15 nel 2015 per un totale di contributo evaso di €. 660,31;

Considerato che per quanto sopra accertato la Sig.ra **ADAMO Pasqua** si è resa responsabile delle violazioni di cui all'art. 76 del DPR n.° 445/2000 in combinato con l'art. 316 ter, comma 2 del c.p., per aver rilasciato dichiarazioni mendaci con l'autocertificazione ed aver indebitamente beneficiato, per sé e per il proprio nucleo familiare, di un contributo erogato dalla Regione Sicilia;

Ritenuto che i verbalizzanti notificavano alla Sig.ra Abbate, in data 6.2.2018 il sopradetto verbale di contestazione della anzidetta violazione, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, quale sanzione applicata in misura ridotta, una somma pari alla terza parte del massimo ($€ 25.822,00 : 3 = € 8.607,33$) o se più favorevole, al doppio del minimo della somma prevista ($€ 5.164,00 \times 2 = € 10.328,00$) e tenuto conto che tale sanzione non può superare il triplo del beneficio, che nel caso di specie è pari ad €. 660,31, la somma da pagare con effetto estintivo è pari ad €. 2.641,24 (cioè €. 660,31 ticket evaso + 1.980,93 sanzione applicata in misura ridotta = €. 660,31x3), comprensiva quindi dei ticket dovuti alla Azienda Sanitaria provinciale di appartenenza, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81 (erroneamente nel verbale viene concesso un termine di 60 gg. per gli scritti del quale, nel caso di specie, va tenuto conto perché più favorevole);

Considerato che la Sig.ra **ADAMO Pasqua** ha inteso presentare, entro i termini di legge, gli scritti difensivi avverso il verbale detto all'ASP, quale Autorità Competente, con nota protocollo generale n. E - 0008637 del 12.04.2018 in cui si limita a affermare la assoluta buona fede per essere incorsa in errore nel riportare i dati reddituali ricavandoli dall'ISEE anziché dall'ISE, chiedendo espressamente l'archiviazione ovvero, in via subordinata, l'applicazione del minimo sanzionatorio che si impegna a pagare con rateizzazione.

Considerato che la Sig.ra **ADAMO Pasqua**, negli scritti difensivi ammette il fatto seppur imputandolo ad un errore comunque non scusabile.



Rilevato che la violazione accertata è da ascriversi comunque alla Sig.ra **ADAMO Pasqua**, in quanto la stessa, a seguito di autocertificazione, ha avuto il riconoscimento della esenzione per reddito (E01) pur non avendone diritto per cui la contestazione di cui al verbale è fondata.

Dato atto tuttavia che una difficoltà applicativa della legge è notoria sia in capo agli uffici di anagrafe assistiti della Azienda che dei CAF stessi per cui è probabile che l'errore sia stato determinato anche da circostanze oggettive determinate dalla novità della normativa entrata in vigore in Sicilia nel 2013.

Considerato che nonostante tutto la Sig.ra **ADAMO Pasqua** nei due anni in contestazione non ha abusato nella fruizione dell'indebito beneficio il che rende evidente che non c'era un interesse lucrativo all'uso dello stesso e la violazione è sicuramente di lieve entità.

Ritenuto che non risultano precedenti violazioni commesse dalla Sig.ra Abbate per cui in applicazione dell'art. 8, comma 4, lett. b) del regolamento Aziendale in materia che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento Aziendale in materia approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP, ai sensi del quale la sanzione minima nel caso in esame è di **€. 660,31 per cui la stessa dovrà corrispondere €. 1.320,62 (cioè €. 660,31 ticket evaso + 660,31 sanzione minima corrispondente).**

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art 316 ter, comma 2 del C.P.

VISTO il D.M. MEF dell'11.12.2009.

VISTA la circolare del 16 ottobre 2015 dell'Assessorato della Salute prot. n.° A.I.3/79197.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del art. 316 ter c.p. ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

ORDINA

alla Sig.ra **ADAMO Pasqua**, nata a Rosolini (RG) il 31.03.1948 e residente in Modica - via San Giuliano, n.° 38 C.F.: DMA PSQ 48C71 H547Y, il pagamento della somma totale di **€. 1.320,62 (cioè €. 660,31 ticket evaso + 660,31 sanzione minima corrispondente** ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale **(sanzione pari al minimo edittale)**, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 316 ter c.p., per la sopra accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario per gli anni 2014 e 2015.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto il pagamento della somma totale di **€. 1.320,62 (cioè €. 660,31 ticket evaso + 660,31 sanzione minima corrispondente per ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale**

Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate mensili di € 110,05 ciascuna a favore della ASP di Ragusa sul conto **corrente postale n.° 11685971** ovvero con bonifico all'ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Cod. IBAN:IT 23T 0100517000000000218700** indicando nella causale il numero di verbale di accertamento e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: affari.general@pec.as.prg.it. Ove non provveda



entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **ADAMO Pasqua**, nata a Rosolini (RG) il 31.03.1948 e residente in Modica - via San Giuliano, n.° 38 C.F.: DMA PSQ 48C71 H547Y, - è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Guardia di Finanza Tenenza di Modica C.so Umberto I°, n.° 308 PEC: rg1110000p@pec.gdf.it)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 22.05.2018

Il Commissario
dott. Salvatore Lucio Ficarra

per il Commissario
il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo



